


Pubblicato il 20/05/2022

N.03202_2022 REG.PROV.CAU.
N. 02656/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2656 del 2022, proposto da

Elisabetta Greto, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Rolli, Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi legali rappresentati *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lorenzo Manna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito, pubblicata sul sito FORMEZ PA in data 14 gennaio 2022, recante “vincitori ed idonei” - Distretto Corte di Appello di Catanzaro - del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo nella parte quivi di interesse;
- della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito FORMEZ in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non compare la ricorrente;
- dell'esito della prova scritta digitale dei ricorrenti pubblicato sull'area personale del portale Formez.concorsismart in data 3 dicembre 2021 nella parte quivi di interesse ed esclusivamente in merito al quesito numero 6 per come corretto dalla resistente;
- della comunicazione relativa alla verifica dei titoli pubblicata sul sito FORMEZ PA in data 3 dicembre 2021 per quanto quivi di interesse;
- dei verbali di correzione delle prove per quanto quivi di interesse;
- della Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
- di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto per l'accertamento
- del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75), previa eliminazione di eventuale penalità per la prova scritta;
- dell'attribuzione dei 2 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza

e per l'effetto per il riconoscimento;

- dello status di vincitrice della ricorrente nella graduatoria decentrata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

Richiamato il contenuto dell'ordinanza collegiale n. 4101 pubblicata il 7 aprile 2022 con cui questo Tribunale ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., per mancata notifica del ricorso ad un soggetto che potesse dirsi effettivamente controinteressato nel presente giudizio;

Vista la memoria del 9 aprile 2022, con cui parte ricorrente ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata (producendo la relativa pec), entro i termini di impugnazione della graduatoria, ai fini dell'individuazione dei controinteressati effettivi, richiedendo all'Amministrazione gli indirizzi di residenza di questi ultimi, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno;

Ritenuto che tale circostanza sia sufficiente ad accogliere la richiesta di rimessione in termini, formulata dalla parte ricorrente nella predetta memoria, per la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato;

Ulteriormente preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del presente ricorso

per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4, cod.proc.amm., il quale prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente

ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una

documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare l'esame dell'istanza cautelare all'esito della corretta istaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie la richiesta di remissione in termini per la corretta istaurazione del contraddittorio;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa al 20 settembre 2022 la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione dell'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO